COMUNE DI COSSOINE (SS)
Prot. N. 1164
28 MAR 2013
Cat. X Cl. 14 Fasc. 1

Avv. LUCA FORTE
62100 Macerata - Via Ancona, 21
Tel. 0733.236013 - 0733.264390
Fax 0733.272947

COPIA
Comune
Cossoine
(SS)

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

All'ILL.MO Sig. PRESIDENTE della REPUBBLICA

RICORRE

- la **Energogreen Renewables s.r.l.** con sede in Pollenza (MC), Via Enrico Fermi n.19 (C.F. e P.I. 01772280432) in persona dell'Amministratore unico Tiziano Giovannetti nato a Macerata il 29.1.1975 (GVNTZN75A29E783L), rappresentata e difesa dagli avvocati Orestino Antongirolami (NTNRTN69B21E783J - PEC=avvorestinoantongirolami@puntopec.it- fax = 0733/33040), Andrea Marchiori (MRCNDR71C19E783C-PEC=avvandreamarchiori @cnfpec.it, fax 0733-33040) e Luca Forte (FRTLCU66H14E783I–PEC = avvlucaforte@puntopec.it-fax =0733/272947) del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Macerata, Via Ancona n.21, giusta procura speciale a margine del presente atto

contro

- **Regione Autonoma della Sardegna,** in persona del Presidente pro-tempore

- **Servizio difesa dell'Ambiente, Direzione Generale dell'Ambiente, Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI)** della Regione Sardegna in persona del Dirigente pro-tempore

e contro e nei confronti di

- **Comuni di Giave e Cossoine,** in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore

- **Servizio tutela paesaggistica per la Provincia di Sassari** della Regione Sardegna, in persona del Dirigente pro-tempore

Io sottoscritto Tiziano Giovannetti, nato a Macerata il 29.1.1975, in proprio e nella qualità di Amministratore Unico, legale rappresentante pro-tempore della Energogreen Renewables s.r.l., con sede in Pollenza, Via E.Fermi n.19, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente atto e nel successivo procedimento relativo al Ricorso Straordinario al Capo dello Stato promosso per lo annullamento, previa sospensiva, della delibera della Giunta Regionale della Sardegna 48/37 del 11.12.2012 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, anche digiuntamente tra loro, conferendo a questi ogni potere previsto dalla legge, gli avv.ti Orestino Antongirolami, Andrea Marchiori e Luca Forte del Foro di Macerata.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Luca Forte in Macerata, Via Ancona n.21.

Tiziano Giovannetti n.q.

ENERGOGREEN RENEWABLES SRL
Via Enrico Fermi n.19
62010 POLLENZA (MC)
P. IVA 01772280432

E' autentica

avv. Orestino Antongirolami

avv. Andrea Marchiori

avv. Luca Forte

- **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - ARPAS - Dipartimento provinciale di Sassari** - in persona del Direttore legale rappresentante pro-tempore

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, anche a carattere propulsivo, ovvero finalizzata al riesame

- della delibera della Giunta della Regione Sardegna n.48/37 del 11.12.2012 avente ad oggetto "*Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto solare termodinamico da 30 MW elettrici nei comuni di Giave e Cossoine (Prov. di Sassari), località Campu Giavesu. Proponente Energogreen renewables s.r.l.*"(doc.n.1), trasmessa con nota prot.n. 1727 del 23.1.2013 (doc.n.2), pubblicata sul BURAS in data 31.1.2013 (doc.n.3), con cui l'Ente Regionale ha stabilito di "*sottoporre all'ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni esposte in premessa, l'intervento denominato impianto solare termodinamico da 30 MW elettrici nei comuni di Giave e Cossoine (Prov. Di Sassari), località Campu Giavesu" proposto dalla società Energogreen renewables s.r.l.*"

- e di ogni altro atto precedente e presupposto, conseguente, e comunque connesso, anche non cognito dalla società ricorrente, tra cui, in particolare, con elencazione, da considerarsi solo indicativa e non esaustiva:

- della delibera del Consiglio comunale di Giave n.34 del 16.10.2012 (doc.n.4)

- della nota del Comune di Cossoine prot.n.3518 del 18.10.2002 (doc.n.5) e della delibera consiliare di detto Comune del 17.10.2012, allo stato non cognita

- della nota prot.n.61562 del 29.10.2012 del Servizio tutela paesaggistica per la Provincia di Sassari della Regione Sardegna (doc.n.6)

- della nota prot.n.27702 del 16.10.2012 e dei relativi allegati della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - ARPAS - Dipartimento provinciale di Sassari (doc.n.7)
- e dei pareri negativi, anche solo *in parte qua*, rilasciati in fase endoprocedimentale dagli Enti coinvolti

FATTO

La società Energogreen Renewable s.r.l. (da ora in poi solo Energogreen s.r.l.) ha promosso la progettazione e l'autorizzazione di un impianto solare termodinamico a sali fusi della potenza di 30 MWe nei comuni di Giave e Cossoine (entrambi situati nella Provincia di Sassari), località Campu Giavesu, con l'obbiettivo, una volta ottenuta l'autorizzazione unica ed il relativo permesso a costruire di procedere alla sua realizzazione ed esercizio.

La società ha perciò presentato, *ab initio*, nel luglio 2012, l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di un *"impianto solare termodinamico da 30 MW nei comuni di Giave e Cossoine (SS), località Campu Giavesu"*, ascrivibile alla categoria di cui all'allegato B1 della Delib. G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, Punto 2, lettera a) *"Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW"*.

La proposta progettuale prevede la realizzazione, nei Comuni di Giave e Cossoine (SS), di un impianto solare termodinamico, di potenza pari a 30 MW il cui costo è stato stimato in circa € 180.000.000, basato sulla tecnologia dei collettori parabolici lineari con sistema "diretto" a sali fusi.

L'impianto è articolato nei seguenti sottosistemi:

-Solare Termodinamico, costituito dal campo solare e dal sistema di accumulo termico;

-Blocco di Potenza, cosiddetto "Power Block", comprendente tutti gli apparati di una convenzionale centrale elettrica a vapore;

- Biomasse e Riscaldatore Ausiliario, costituito dal blocco di produzione dell'energia elettrica ausiliaria (black-up) per il mantenimento dei sali fusi sopra la temperatura di solidificazione in assenza di sole;

-B.O.P. (Balance of plant) – Sistemi Ausiliari, che comprendono tutto il resto dell'impianto costituito dagli apparati e dai sistemi necessari al funzionamento dello stesso.

Il campo solare risulta costituito da collettori parabolici lineari, di lunghezza pari a circa 100 metri e di larghezza pari a circa 6 metri, disposti in file parallele allineate secondo la direttrice N-S e suddivisi in 149 stringhe, per un totale di 790 collettori, un'area captante totale circa 662.000 mq e un'area lorda occupata complessivamente dall'impianto pari a circa 160 ettari.

La realizzazione dell'impianto prevede, inoltre, la regolarizzazione morfologica dell'area e la predisposizione di altre opere civili che comprenderanno, tra l'altro, la sistemazione e/o la creazione delle infrastrutture connesse, tra cui un elettrodotto interrato in alta tensione (150 kV), della lunghezza di circa 1.800 metri e una nuova sottostazione elettrica di trasformazione 380/150 Kv, per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica nazionale.

La relativa istanza procedimentale, corredata dalla necessaria documentazione, anche a carattere progettuale, è stata depositata presso il competente servizio Regionale in data 17.7.2012 (doc.n.8).

A seguito di richiesta di regolarizzazione da parte del SAVI (anticipata via fax il 7.8.2012 – doc.n.9) la società inoltrava la documentazione richiesta - da trasmettere entro 15 gg – subito, il 14 e il 21 agosto 2012 (doc.ti n.ri 10 e 11).

Va doverosamente dato atto che, a seguito della proposizione dell'istanza procedimentale di cui trattasi, le Associazioni "*Gruppo di intervento Giuridico Onlus*" e "*Gli Amici della Terra*" hanno presentato delle osservazioni al progetto della società Energogreen s.r.l., a quest'ultima trasmesse dal SAVI in data 28.8.2012 (doc.n.12).

Anche le osservazioni al progetto *de quo* promosse dalla "*Associazione per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione – Italia Nostra Onlus*" sono state trasmesse alla società proponente in data 3.9.2012 (doc.n.13)

Nel corso del procedimento, avviato in data 19.9.2012, la Energogreen s.r.l. ha provveduto ad interloquire, diffusamente e con ampia e congrua motivazione, a tali osservazioni promosse dalle predette Associazioni, con note del 18.9.2012 e del 15.10.2012 (cfr doc.ti n.ri 14 e 15).

Successivamente anche il "*Gruppo di minoranza del Comune di Cossoine*", un gruppo di privati cittadini ed il Comitato "*No al termodinamico*" hanno presentato osservazioni al progetto che il SAVI ha trasmesso, per opportuna conoscenza, in data 24.10.2012, alla Energogreen s.r.l.

Non basta. Anche i Comuni di Giave e di Coissone hanno poi provveduto ad inviare le proprie osservazioni sul progetto (cfr doc.ti n.ri 4 e 5) che, puntualmente, la società richiedente ha provveduto ad interloquire e confutare integralmente con note del 6.11.2012 (doc.ti n.ri 16 e 17).

Oltre alle osservazioni di cui sopra, durante l'iter istruttorio, come si evince dalla deliberazione regionale impugnata, è stata acquisita agli atti la nota prot.

61562 del 29.10.2012 con cui il Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Sassari ha segnalato che, pur in assenza di vincoli paesaggistici, sussisterebbero alcune presunte criticità di carattere paesaggistico in relazione al fatto che la *"Energo Green Renewables è la società sviluppatrice di quattro progetti relativi all'installazione di impianti minieolici da 60 kW nelle immediate prospiciente dell'impianto..."* (doc.n.18).

Risulta, poi, che con nota prot. 27702 del 16.10.2012 il Dipartimento provinciale di Sassari dell'ARPAS abbia formulato delle osservazioni su diverse componenti ambientali interessate dall'intervento (doc.n.19).

Anche al fine di evitare sterili contrapposizioni e per dimostrare la manifesta serietà dell'iniziativa imprenditoriale assunta e la piena disponibilità della azienda proponente a positivamente interloquire con gli organi e/o uffici preposti, in data 19.11.2012 la Energogreen s.r.l., pur non essendo affatto tenuta a farlo, avendo già superato con le proprie argomentazioni tecniche, tutte le eccezioni e le contrapposizioni *ex adverso* spiegate, ha provveduto a trasmettere volontariamente al SAVI e a tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento di cui trattasi alcune rettifiche allo studio preliminare ambientale, delle precisazioni al progetto presentato e ha pure richiesto al Comune di Cossoine l'archiviazione delle pratiche autorizzative per gli impianti minieolici la cui ipotesi allocativa, come visto in precedenza, era stata individuata dalla Provincia di Sassari come elemento di presunta criticità a livello paesaggistico (doc.n.20).

Tuttavia, la Giunta Regionale sarda, sulla scorta della proposta effettuata dal Servizio SAVI, con atto deliberativo n.48/37 del 11.12.2012, ha stabilito di *"sottoporre all'ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni esposte in*

premessa, l'intervento denominato impianto solare termodinamico da 30 MW elettrici nei comuni di Giave e Cossoine (Prov. Di Sassari), località Campu Giavesu" proposto dalla società Energogreen renewables s.r.l.".

Nella parte motiva (?!?) della impugnata deliberazione viene ricordato come durante la fase dell'istruttoria procedimentale siano state presentate le varie osservazioni inerenti al progetto in esame sopra richiamate e si dà pure atto che la società proponente ha formulato le opportune controdeduzioni, in relazione alle quali, però, viene esclusivamente riferito, del tutto e solo tralaticiamente, che di esse "*si è tenuto conto nell'ambito dell'istruttoria*".

Secondo quanto rappresentato nella deliberazione oggetto del presente gravame, il Servizio SAVI avrebbe rilevato, *rectius*, ipotizzato, le seguenti principali criticità:

- presunte "*incongruenze ed indeterminatezza di diversi importanti aspetti di natura progettuale (per esempio superficie captante del parco solare, opere di connessione, tecnologia della centrale ausiliaria, modalità di approvvigionamento della biomassa, etc..)*";
- una presunta "*alterazione della morfologia naturale dei luoghi e irreversibili interferenze con gli elementi caratteristici dell'area agricola interessata*";
- un non meglio specificato "*notevole impatto di natura paesaggistica, considerati anche i potenziali fenomeni di interferenza visiva e conseguenti effetti cumulativi con altri impianti similari realizzati o proposti nelle aree circostanti non presi, peraltro, in considerazione nella documentazione presentata*";
- la ipotesi di "*necessità di imponenti opere di sistemazione altimetrica con potenziale movimentazione di consistenti quantitativi di terre e rocce da scavo*".
- dei presunti "*rilevanti impatti sulle componenti acque superficiali e sotterranee*

dovuti ai notevoli consumi di risorsa idrica, alla conseguente necessità di creare adeguate opere di accumulo e/o di derivazione di acque sotterranee, con alterazione del regime idraulico sia superficiale che sotterraneo e potenziale contaminazione della risorsa idrica";

- presunti, non meglio identificati "*impatti sulla componente atmosfera, anche durante la fase di cantiere, con possibili ripercussioni sulla salute pubblica, data anche la vicinanza a diversi ricettori sensibili (aziende, case sparse e centro abitato di Cossoine, distante poche centinaia di metri dal sito di intervento*";

- un francamente davvero poco intelleggibile ipotizzato "*consistente consumo di suolo agrario, sottrazione di habitat e della copertura vegetazionale, con notevoli impatti sulle popolazioni faunistiche e avifaunistiche potenzialmente presenti nell'area interessata*".

E, quindi, il Savi, "*evidenziato quanto sopra, tenuto conto anche delle forti preoccupazioni espresse a livello sociale, ha concluso l'istruttoria con la proposta di sottoporre alla procedura di VIA l'intervento denominato impianto solare termodinamico da 30 MW elettrici nei comuni di Giave e Cossoine (SS), località Campu Giavesu*"

I gravati provvedimenti sono palesemente illegittimi e dovranno, pertanto, essere annullati dall'Ecc.Mo Capo dello Stato adito, previa sospensione della loro efficacia, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I) Violazione e/o falsa applicazione art.20, c. 5 D.Lgs. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione punto 2 allegato B1 della delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 24/23 del 23.4.2008.

Violazione e/o falsa applicazione artt.6, 7, 8,10 e 10 bis della L.241/90.

Falsa applicazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e del giusto procedimento.

Eccesso di potere per difetto e/o assoluta carenza dei presupposti.

Eccesso di potere per sviamento. Illogicità ed irrazionalità manifeste.

Eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

Eccesso di potere per difetto di attività istruttoria.

Violazione del principio dell'autovincolo. Eccesso di potere per difetto di analisi e valutazione comparativa. Eccesso di potere per mancanza e/o insufficienza della motivazione.

La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o *screening*, disciplinata dall'art. 20 D.Lgs. 152/2006, è finalizzata a valutare la necessità o meno di procedere alla valutazione di impatto ambientale vera e propria (VIA).

Per determinate categorie di progetti la procedura di VIA è, infatti, eventuale e va esperita solo laddove si accerti, a seguito di uno *screening* preliminare, che le caratteristiche dell'opera esigano una puntuale ed approfondita valutazione di tutti i possibili effetti negativi della stessa sull'ambiente.

Riteniamo che il rinvio a VIA del progetto che ci occupa come disposto dalla deliberazione n.48/37 del 11.12.2012 della regione Sardegna, violi l'art. 20, comma 5, del D.Lgs.152/2006 il quale prevede che "*Se il progetto non ha impatti*

negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità compente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni".

La delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 24/23 del 23/04/2008, all'allegato B1 (categorie di opere da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità) al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, lett.a), stabilisce che gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, con potenza termica complessiva superiore a 50 MW debbano essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

La procedura di *screening* ha acquisito sempre più autonomia rispetto al procedimento di VIA ed è, ormai, certo che il ricorso avverso le determinazioni con cui l'Ente preposto sottopone, all'esito dello *screening*, al diverso procedimento di valutazione di impatto ambientale un progetto, è ammissibile in quanto *"è evidentemente in grado di produrre una lesione immediata nella sfera giuridica del soggetto proponente (cfr. Cons.Stato, IV, 3.3.2009 n.1213)"* (TAR Puglia, Bari, I, 10.7.2012 n.1394; cfr. anche TAR Sicilia, Palermo, II, 4.6.2012 n.1177).

E' stato autorevolmente sostenuto come *"fin dal loro ingresso nel nostro ordinamento, le procedure di V.I.A. e di screening, pur inserendosi sempre all'interno del più ampio procedimento di realizzazione di un opera o di un intervento, sono state considerate da dottrina e giurisprudenza prevalenti come*

*dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell'ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali; di conseguenza, gli atti conclusivi di dette procedure sono stati ritenuti immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori. Tali conclusioni appaiono oggi confortate dalla disciplina generale di cui all'art. 20 D.Lgs.152/06...che configura la stessa procedura di verifica dell'assoggettabilità a VIA, secondo l'opinione preferibile, **come vero e proprio subprocedimento autonomo, caratterizzato da partecipazione dei soggetti interessati e destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentale**, soggetto a pubblicazione"* (Cons.Stato, IV, 3.3.2009 n. 1213).

Quello che, allora, in questa sede preme evidenziare è che se è vero che la procedura di *screening* ha una sua autonomia procedimentale e l'atto finale ha natura provvedimentale non possono non applicarsi al relativo procedimento (che è poi quello che qui occupa) tutte le regole, anche finalizzate alla partecipazione e al contraddittorio endoprocedimentale previste dalla L.241/90. Tanto, però, non è correttamente avvenuto nel caso di specie. Durante la procedura di *screening* la società ricorrente non è stata minimamente coinvolta dalla Regione Sardegna nella istruttoria del procedimento amministrativo in corso, con richieste di informazioni tecniche, integrazioni documentali, richiesta di approfondimenti, di spiegazioni, di incontri, etc..., essendosi

limitato l'Ente Regionale a trasmettere alla Energogreen s.r.l. le osservazione degli Enti e dei Comitati, senza però mai interloquire direttamente con la società istante il che, ad avviso di questa difesa, vizia il contraddittorio, smascherando l'atteggiamento solo formale e formalistico della Regione.

Il silenzio serbato dall'Amministrazione Regionale, competente per l'istruttoria, nel corso di tutto il procedimento di *screening* relativo ad un innovativo impianto termodinamico lascia davvero perplessi e risulta atteggiamento davvero singolare (se non dimostrasse la malcelata ostilità preconcetta all'intervento *de quo*) posto che è possibile ipotizzare che il responsabile del procedimento amministrativo non sia dotato, sullo specifico tema, di una preparazione particolare e/o consolidata tale da rendere inutile l'interfacciarsi preventivo con il soggetto promotore del progetto, posto che la specifica tecnologia degli impianti di generazione solare termodinamica non risulta sia mai stata utilizzata nella Regione Sardegna e, dunque, neppure autorizzata.

Il mancato preventivo interloquire *inter partes,* nella fase endoprocedimentale e, quindi, prima della adozione della determinazione finale – peraltro assunta senza confutare minimamente gli apporti resi dall'azienda interessata non alla Regione Sardegna, si badi bene, ma in difesa delle proprie posizioni a fronte dei virulenti attacchi critici, quanto infondati e strumentali, di Enti e Comitati, con patente violazione dell'art.10 L.241/90 (in proposito si disquisirà

ampiamente *infra*) – vede il suo culmine nel mancato rispetto, da parte della Regione Sardegna, del dettame di cui all'art.10 bis della L.241/90.

In proposito non ignora questa difesa come parte della giurisprudenza amministrativa ritenga che l'istituto del preavviso di rigetto non sia obbligatorio nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sul presupposto che l'atto conclusivo di tale procedimento non comporti un vero e proprio rigetto dell'iniziativa progettuale ma solo la necessità di un rinvio della stessa alla procedura ordinaria di V.I.A. (così, ad esempio, TAR Puglia, Bari. I, 15.9.2011 n.1332) ma deve evidenziare come tale orientamento vada disatteso, stante l'inequivoco *dictum* dei Giudici di Palazzo Spada, che hanno correttamente sancito come l'istituto del preavviso di rigetto si applichi anche ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale in quanto non esiste alcuna situazione di oggettiva incompatibilità strutturale o funzionale di tali procedimenti con gli istituti portanti del procedimento amministrativo disciplinati dalla L.241/90 (cfr. Cons. Stato, V, 22.3.2012 n. 1640).

Ed, infatti, in una ipotesi di scrutinio giurisdizionale di un procedimento analogo a quello che qui occupa, è stata sancita "*la illegittimità del mancato contraddittorio da instaurare con il preavviso di rigetto*" in quanto "*obiettivo dell'art.10 bis L.241/90 è di consentire il contraddittorio onde far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall'Amministrazione ostative all'emanazione del*

provvedimento (ex plurimis Cons. St., VI, 17.1.2011 n.256)" (TAR Umbria 26.4.2012 n.152).

Peraltro la ulteriore peculiarità della fattispecie che occupa sta, come si vedrà più approfonditamente nel proseguo, nel fatto che non è affatto indifferente per la Energogreen s.r.l. dover affrontare, o meno, all'esito del solo *screening*, il procedimento di VIA perché la durata di quest'ultimo, ove dovesse effettivamente espletarsi, comporterà tempi procedurali già per sé soli destinati a mettere in serio, enorme, pericolo la possibilità dell'impresa di accedere alla fondamentale contribuzione statale (che rende il previsto enorme investimento economico-finanziario tollerabile ed assorbibile) erogabile solo agli impianti realizzati entro il 2015.

Sicchè l'interesse della Energogreen s.r.l. ad un positivo licenziamento del proprio progetto, anche ed eventualmente con le possibili imponende prescrizioni da parte della P.A., non può configurarsi come di mero fatto ma riveste natura di posizione soggettiva particolarmente qualificata e, come tale, non da renderla giustiziabile solo *ex post*, nella presente sede giurisdizionale ma anche, sicuramente, da valutare approfonditamente, anche con finalità deflettive del contenzioso, nella fase endoprocedimentale, doverosamente da instaurarsi ex art.10 bis L.241/90.

II) Eccesso di potere per difetto di attività istruttoria. Violazione del principio dell'autovincolo. Eccesso di potere per difetto di analisi e

valutazione comparativa. Eccesso di potere per mancanza e/o insufficienza della motivazione. Eccesso di potere per sviamento. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

Violazione e/o falsa applicazione art.20 D.Lgs.152/2006. Eccesso di potere per sviamento.

Il denunciato vizio di difetto di istruttoria incompleta e/o insufficiente, con conseguente deficienza della relativa motivazione, si appalesa in maniera davvero manifesta grazie alla documentazione rappresentata dai provvedimenti versati in atti, da cui risulta come gli Enti preposti e, da ultimo, la Regione, abbiano continuamente omesso di confutare, seriamente e dal punto di vista eminentemente tecnico, il grado di inserimento ambientale e/o paesaggistico dell'opera progettata.

Particolarmente grave è la deficienza istruttoria legata alla mancata acquisizione diretta, da parte dell'Ente competente alla emanazione dell'atto finale, la Regione Sardegna, di elementi, dati, indicazioni e/o integrazioni progettuali mentre è evidente come *"la verifica dell'assenza di impatti significativi sull'ambiente presuppone l'acquisizione in via istruttoria di tutti gli elementi conoscitivi necessari a fornire una compiuta rappresentazione dell'incidenza ambientale del progetto, elementi che la legge stessa si preoccupa di indicare, dettando i criteri valutativi cui la verifica di assoggettabilità è sottoposta"* (TAR Toscana, II, 12.1.2010 n.17).

Le considerazioni spese dalla Giunta Regionale nella deliberazione che occupa appaiono frutto di una erronea rappresentazione dei fatti e di

valutazioni estemporanee, sostanzialmente a-tecniche, piuttosto, invece, legate ad una davvero poco condivisibile ostilità preconcetta nei confronti di impianti quali quelli che occupano che, invece, come è noto, proprio perché destinati a produrre energia pulita, incontrano il pieno *favor* del legislatore (e, come si vedrà, seppure solo in astratto, anche della Amministrazione resistente).

Il D.Lgs.387/2003, infatti, è stato varato in ossequio a precisi impegni internazionali (Accordo di Kyoto) e comunitari sottoscritti dall'Italia, ed è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

L'art. 12 di detto corpo normativo concretizza l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica.

Il comma 1 dell'art.12 del D. Lgs. n. 387/2003 stabilisce inoltre che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

All'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 va quindi riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte rinnovabile (cfr. Cons. Stato,VI, 22.02.2010 n. 1020; TAR Sardegna, I, 14.1.2011, n. 37).

La Regione Autonoma della Sardegna si è dotata di un proprio Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS).

Il PEARS è stato elaborato nell'anno 2005 e successivamente adottato dalla Giunta regionale con la delibera n. 34/13 del 2 agosto 2006.

Nel capitolo 7.4.4.2. del PEARS, dopo aver esaminato il contributo delle altre fonti rinnovabili alla produzione elettrica della Regione, viene trattato il tema della produzione di energia elettrica con impianti a tecnologia solare termodinamica; e si dice testualmente che *"Poiché gli impianti per la produzione di energia elettrica dalla radiazione solare hanno ancora un costo molto elevato che non rende l'investimento economicamente conveniente con i contributi attualmente previsti, si ritiene che l'unica possibilità di varare impianti con tecnologia solare termodinamica (elio-termo-elettrici) nel breve-medio termine sia quella di abbinarli in parallelo con un impianto termoelettrico esistente alimentato da fonte programmabile. Gli impianti a biomassa proposti si presentano come l'occasione migliore per varare la tecnologia solare ad alta temperatura a 500 °C. La realizzazione del campo specchi richiederà tuttavia un incentivo pubblico sotto forma di un "certificato verde" adeguato ai costi dell'impianto solare termodinamico, ad esempio sul modello della Spagna. Agli impianti a biomassa sono associati campi di specchi per la captazione e l'accumulo dell'Energia solare ad alta temperatura che funzionano in parallelo usando lo stesso circuito del vapore, lo stesso turbo-generatore, lo stesso condensatore dell'impianto a biomassa. (vedi Cap. XIX).In questo studio si propone la*

costruzione di impianti solari ad alta temperatura per una potenza nominale compresa tra 80 e 120 MWe, da installare possibilmente in parallelo con gli impianti termoelettrici a biomassa.

Tenuto conto del costo elevato di questa tipologia di impianto solare e della producibilità ridotta, se non sarà incentivato da tariffe più elevate del certificato verde attuale, difficilmente si svilupperà.

Pertanto entro il 2010 supponiamo che della totale potenza prevista potrebbe esserne installata 80 MWe, e nella prospettiva del 2014 una potenza nominale di 120 MWe. La potenza nominale di 80 MWe può essere realizzata mediante due impianti tipo ENEA da un kmq ciascuno e potenza nominale elettrica di 40 MWe; le possibili localizzazioni sono: Cagliari-Macchiareddu, Ottana. La produzione annua attesa è dell'ordine di 320 GWh/……".

In buona sostanza esiste un formale impegno della Regione Sardegna a sviluppare nel suo territorio questo tipo di impianti di produzione di energia, tanto che, con delibera n. 73/25 del 20.12.2008, l'Ente Regionale ha dato seguito a quanto previsto nel PEARS con un accordo di programma con la Provincia di Cagliari, il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari e la Sorgenia S.p.A. finalizzato alla realizzazione all'interno dell'agglomerato industriale di Macchiareddu, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare termodinamica della potenza di 50 MWe, e di tutte le opere necessarie connesse per il suo funzionamento.

Giova puntualizzare come risulti che la VIA legata a detta iniziativa, dopo una istruttoria durata ben 26 mesi (nov. 2009 – 31/12/2011) quando la normativa di riferimento (art.26 D.Lgs.152/06) prevede termini non superiori ai 150 giorni (oltre, eccezionalmente e se del caso, ulteriori 60 gg), è stata

completata con esito negativo; l'autorizzazione alla costruzione della centrale solare termodinamica veniva negata con la delibera regionale n.52/41 del 23.12.2011.

Tuttavia nel periodo 15.9.2010 – 29.05.2012 la Regione Sardegna con 2 delibere (la n.32/29 del 15.9.2010 e la n.23 del 29.5.2012) si è interessata seriamente al problema della produzione elettrica da solare termodinamico. Essa infatti con la delibera n. 32/29 ha varato un "*Grande Progetto solare termodinamico*" nel quale si proponeva di investire 55 milioni di euro (anche chiedendo fondi europei) per costruire 4 impianti sperimentali di piccola potenza (2 MW; 1,2 MW; fino a 5 MW; 1,2 MW) ciascuno integrato da impianti di generazione da fonti rinnovabili, da dedicare a vari ambiti (civile, agricolo, industriale e nei servizi di pubblica utilità), ...ciò anche ai fini della valorizzazione, diffusione e trasferimento dei risultati."

Sempre nella delibera si afferma che l'obbiettivo del progetto è "...*quello di promuovere la diffusione sul territorio della Regione Sardegna, di forme di produzione distribuita di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili e ad emissioni zero, attraverso l'uso della tecnologia Solare Termodinamica e di dimostrare la possibilità di utilizzare tale tecnologia nella forma integrata produzione-accumulo per lo svolgimento di attività di servizio alla rete di distribuzione e alle smart grid. Esperienza che potrebbe essere valorizzata in altre aree del Mediterraneo, esportando modello e tecnologie proposte.*"

Con successiva delibera n. 23/14 del 29.5.2012 la Regione Sarda prende atto del fatto che le risorse vanno ridotte da 55 a 30 milioni e che "..*si è ritenuto di non dover procedere alla presentazione presso l'Unione Europea del Grande Progetto, ma salvaguardando le finalità della linea di attività procedere alla*

individuazione di due o più impianti liberando 25 milioni di euro da destinare al progetto Sardegna CO2".

La delibera 23/14 riconferma l'obbiettivo di costruire 3 impianti solari termodinamici di cui il primo da 1,2 MW e gli altri di potenza non definita per una spesa di 24.386.667 euro, assegna a Sardegna Ricerche il compito di pianificare e supportare dal punto di vista tecnico i progetti, ed il trasferimento del know how scientifico acquisito nel tempo, ed assegna inoltre all'Enas (Ente della regione che gestisce il sistema idrico) il compito della gestione economica e tecnica degli impianti.

Nella delibera di cui trattasi i soggetti che dovranno realizzare gli impianti, "*sono individuati mediante avviso pubblico, in base alle specifiche competenze richieste dalla tipologia di impianto, tra enti pubblici, quali consorzi industriali, Comuni e forme associative fra gli stessi.*"

In altre parole. La Regione Sardegna ha subito e ben colto le enormi prospettive legate allo sviluppo degli impianti termodinamici tanto che, addirittura, ha deciso di promuovere la ricerca e la sperimentazione ed il conseguente trasferimento tecnologico e vuole esportare all'estero, nei paesi del mediterraneo, tale tecnologia.

E fin qui, *nulla quaestio*. Non è però affatto condivisibile l'operato regionale laddove prevede di affidare, solo ad Enti pubblici, la costruzione e l'esercizio di tali impianti perché, in virtù del quadro normativo di riferimento, costituito dall'art.41 Cost., dal D.Lgs.n.79/1999, dalla Direttiva 2001/77/CE e dal D.Lgs. n. 387/2003, la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile sia con riserve e monopoli pubblici, sia con privative industriali.

Quella di cui si discute, infatti, è una attività libera, che deve svolgersi in regime di libero mercato concorrenziale, soggetta ad autorizzazione e non di una attività riservata ai poteri pubblici (cfr. TAR Sardegna, I, 14.1.2011, n.37).

La presente digressione, lungi dall'essere fine a sé stessa o superflua, è, al contrario, congrua e funzionale ad una corretta disamina della fattispecie che occupa perché intende dimostrare come la Regione Sardegna agisca in maniera illogica e contraddittoria laddove, prima norma e delibera al fine di promuovere la energia rinnovabile termodinamica, poi però persegue erroneamente tale obbiettivo, riservando illegittimamente il solare termodinamico agli Enti pubblici, finendo per contrastare e/o ostacolare, in maniera sostanzialmente acritica ed apodittica, le richieste aliene, pretendendo la assoggettabilità a VIA di impianti come quello della Energogreen s.r.l. che, invece, è espressione della migliore e più avanzata tecnologia del settore e non presenta criticità di sorta, anche in virtù della mirata allocazione prescelta.

Ed infatti, sul punto valga il vero e quanto segue.

La tecnologia del solare termodinamico o CSP si basa sull'utilizzo della fonte solare, in sostituzione dei tradizionali combustibili fossili, per produrre calore ad alta temperatura e quindi energia elettrica pulita; tale tecnologia, grazie alle sue caratteristiche innovative ed eco-compatibili, permette di soddisfare quei parametri di efficienza di conversione energetica e di decarbonizzazione della

fonte di approvvigionamento che sono alla base delle linee guida della politica energetica in atto sia in Europa che in campo internazionale.

A livello del mare la radiazione solare sviluppa in media una potenza di circa 1000 Watt/m2. Tale potenza è da sola insufficiente per una produzione continua e sostenibile dal punto di vista economico di energia elettrica. Per tanto nelle centrali termodinamiche a concentrazione, o CSP (Concentrating Solar Power), la luce del sole viene concentrata e resa centinaia di volte più potente al fine di ottenere una quantità di energia termica sufficiente ad avviare cicli efficienti di conversione termodinamica; ovvero l'energia del sole viene trasformata in energia termica e poi convertita in energia elettrica.

Alla base degli impianti solari termodinamici ad alta temperatura, dunque, vi è un sistema detto collettore solare che raccoglie e concentra la radiazione solare sul fuoco dello specchio ove è posizionato un tubo ricevitore contenente il fluido termovettore che viene riscaldato ad una temperatura compresa tra i 100°C e gli oltre 2.000°C (a seconda del tipo di collettore e del fluido utilizzato), trasformando così l'energia solare in energia termica e rendendola disponibile per i più svariati processi industriali ed usi civili.

I sistemi CSP sono quindi impianti che permettono di trasformare la radiazione solare in energia elettrica sfruttando la possibilità di concentrare la luce del sole focalizzandola attraverso lenti o specchi concavi. Per moltiplicare

l'energia concentrata il collettore solare deve essere sempre allineato al sole, ovvero lo deve sempre "inseguire".

Il processo avviene nelle seguenti fasi:

si fanno convergere i raggi del sole sul contenitore di un fluido, detto fluido termovettore, che accumula calore ad alta temperatura;

l'energia termica così concentrata va ad alimentare una caldaia che produce il vapore ad alta pressione che aziona la turbina;

proprio come avviene in una centrale termoelettrica tradizionale, la turbina trasmette la sua energia meccanica ad un alternatore;

l'alternatore trasforma l'energia meccanica in energia elettrica;

l'energia elettrica viene immessa in rete e distribuita alle utenze.

I sistemi a concentrazione solare si dividono in:

• *SISTEMI LINEARI*, tecnologicamente più semplici, ma con un più basso fattore di concentrazione; - *SISTEMI PUNTUALI*, capaci di spingersi invece alle più elevate temperature del fluido termovettore.

I due tipi di sistemi danno luogo a quattro tipologie di impianti CSP che si caratterizzano per la diversa geometria e disposizione del concentratore rispetto al ricevitore e sono:

1. <u>Collettori a Disco Parabolico</u>:

Sono realizzati mediante un pannello riflettente che insegue il sole, con un movimento di rotazione attorno a due assi ortogonali, e concentra la radiazione solare su un "ricevitore" inserito nel suo punto focale;

2. Sistemi a torre o a ricevitore centrale:

Un sistema di specchi indipendenti (eliostati) insegue il sole e concentra i suoi raggi su un ricevitore fisso posto alla sommità di una struttura a torre. In questi sistemi si raggiungono temperature elevatissime.

3. Concentratori parabolici lineari:

L'energia solare viene captata mediante una serie di specchi lineari di forma parabolica che seguono il movimento del sole sull'orizzonte, ruotando su un solo asse e concentrando la radiazione solare su un tubo ricevitore posto nel fuoco delle parabole.

4. Collettori lineari Fresnel:

Il campo solare è Costituito da specchi eliostati lineari che riflettono e concentrano la radiazione solare su un tubo ricevitore posto in posizione orizzontale fissa al di sopra dei collettori. Gli eliostati sono in grado di ruotare lungo l'asse longitudinale in modo da inseguire il moto del Sole e mantenere costantemente la radiazione solare riflessa sul tubo ricevitore.

Inoltre, le centrali solari termodinamiche vengono distinte in base al tipo di fluido termovettore utilizzato: si parla di *centrali di prima generazione* per quelle che utilizzano come fluido termovettore *olio diatermico* e di *centrali di*

seconda generazione per quelle che utilizzano i *sali fusi* (miscela di nitrati di sodio e potassio).

Nelle centrali di prima generazione che usano olii sintetici, per altro sostanzialmente vietati dalla normativa vigente in Italia, la temperatura massima del fluido termovettore è limitata a circa 390 °C (valore oltre il quale l'olio diventa instabile e il collettore tende ad esplodere) ed è elevato il pericolo di incendio oltre all'enorme rischio ambientale in caso di fuoriuscita accidentale, visto che gli olii diatermici sono oltre che infiammabili, altamente tossici.

Nelle centrali CSP di ultima generazione l'olio diatermico è sostituito dai Sali fusi. L'impiego di sali fusi come fluido termovettore consente notevoli vantaggi:

• la realizzazione di un accumulo termico più efficiente e a basso costo: i sali sono chimicamente stabili fino a 600°C senza problemi di corrosione e sono molto economici;

• l'aumento della temperatura d'esercizio del campo solare fino a 550° C, consente un aumento delle prestazioni del ciclo termodinamico e quindi di efficienza di conversione elettrica;

• la riduzione dei pericoli di esercizio della centrale in quanto i sali non sono tossici, infiammabili o altrimenti pericolosi: l'intero sistema non è sorgente di

rischio o di altri fastidi (rumore) per le popolazioni presenti nelle sue vicinanze.

In particolare il liquido termovettore utilizzato è un comune fertilizzante, già ampiamente usato in agricoltura, ed eventuali fuoriuscite accidentali, cadendo sul terreno, non avrebbero alcun impatto ambientale.

I sali fusi, raggiungendo temperature più alte rispetto all'olio diatermico (550°C rispetto a 390 °C), consentono una resa energetica finale migliore, ottimizzando la capacità di accumulo termico dell'impianto e prolungandone la produttività.

Per la realizzazione dell'impianto non sono richieste strutture alte ed i collettori solari, posizionati in modo ordinato e seguendo il profilo del terreno, non deturpano affatto il paesaggio.

Il tempo di ritorno energetico del sistema è dell'ordine di solo sei mesi, meno del 2% dell'energia prodotta durante il periodo di funzionamento. Ciò rappresenta una frazione molto minore rispetto ad esempio alla tecnologia fotovoltaica. Alla fine del periodo di utilizzazione, se si considerano gli specchi tradizionali o quelli innovativi basati sull'alluminio, molti dei materiali utilizzati possono essere o riciclati o ripristinati per ulteriori installazioni.

La gamma di potenze ottenibili con questi sistemi va da una decina di kW ad alcune centinaia di MW, raggiungibili raggruppando più impianti modulari.

Attualmente solo le centrali solari a concentratori parabolici lineari (CSP Trough) di seconda generazione hanno raggiunto una maturità tecnologica tale da essere competitive con i sistemi di tipo convenzionale.

Per ovviare alla variabilità della sorgente solare il calore può essere accumulato durante il giorno rendendo il sistema più flessibile e rispondente alle esigenze dei processi produttivi. I sistemi di produzione elettrica di tipo solare termodinamico devono essere mantenuti in "stand by" in caso di prolungata assenza del sole; si utilizzano centrali di produzione elettrica a gas o a bio-masse, ausiliarie o di "riserva" per produrre l'energia elettrica ed il calore necessari a mantenere l'impianto pronto a "ripartire" non appena ricompaia il sole.

Tanto premesso in linea più astratta, per quanto concerne specificatamente l'impianto solare termodinamico di Campu Giavesu che occupa, si possono formulare le seguenti considerazioni tecniche.

Tecnologia CSP scelta: Concentratori Parabolici Lineari con Sali Fusi

Il progetto d'impianto termodinamico solare si basa sulla tecnologia a sali fusi e dei collettori parabolici lineari, specchi parabolici che ruotano su un solo asse e che riflettono e concentrano la luce diretta del sole su un tubo ricevitore posto nel fuoco del paraboloide.

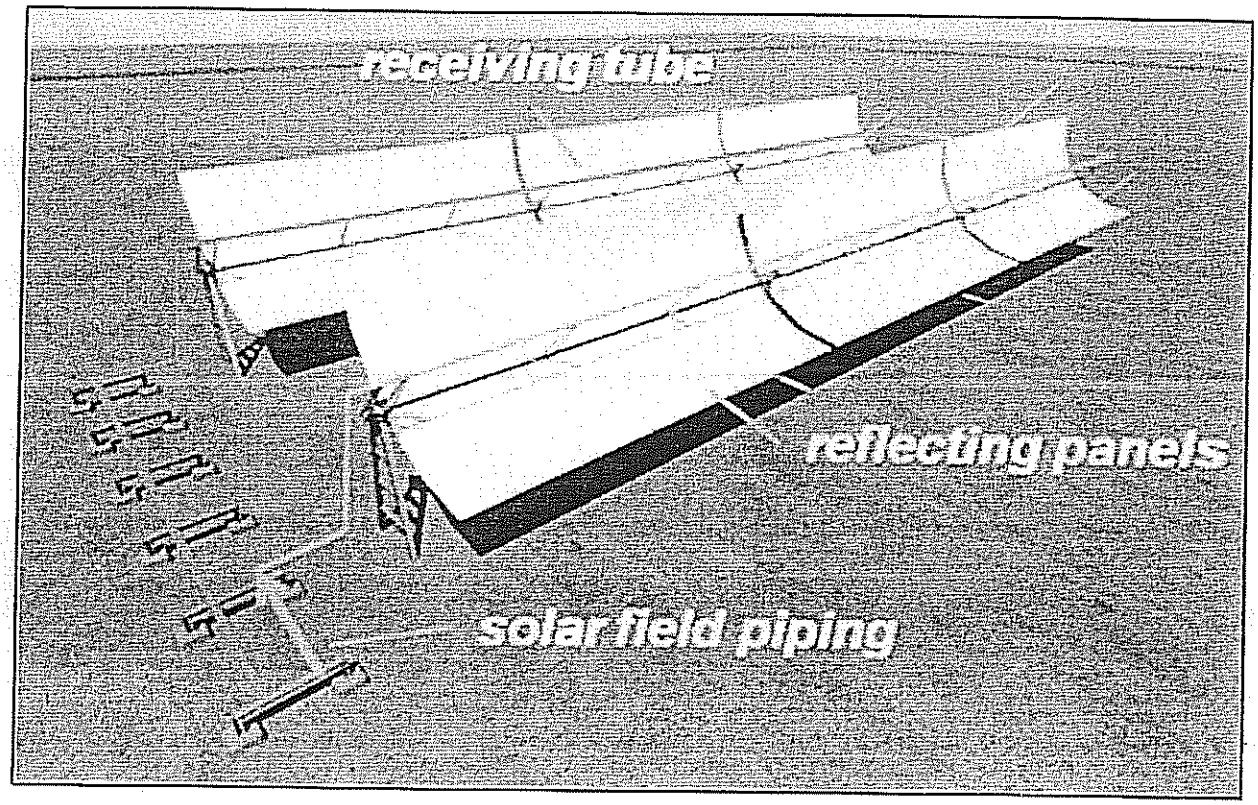

Figura 8: Collettori parabolici lineari

Il fluido termovettore scelto è la miscela di nitrati di sodio e potassio (60%NaNO3 e 40% KNO3) comunemente chiamata *sali fusi* ed è, inoltre, previsto un sistema di accumulo sempre a sali fusi, composto da due serbatoi gemelli, ma operanti a differenti temperature.

Il sistema di specchi, raccolta la densità di potenza irraggiata, la riflette su ricevitori longitudinali entro i quali scorre il fluido termovettore quale veicolo di calore; la miscela di sali, a 550 °C, in uscita dal campo solare viene stoccata in un serbatoio opportuno, ed inviata successivamente ad un generatore per la

produzione del vapore necessario al funzionamento della turbina per la produzione di energia elettrica.

La possibilità di stoccare energia termica, elimina il problema dell'aleatorietà della fonte solare, potendo prevedere un esercizio impiantistico della centrale continuo nell'arco del ciclo operativo prescelto.

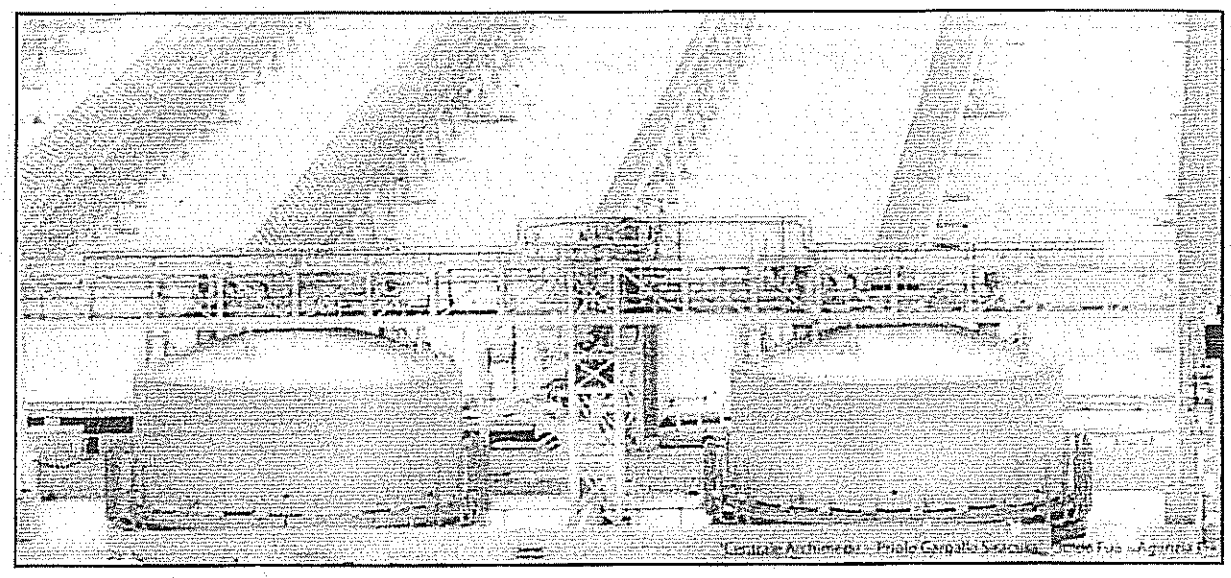

Figura 22: Serbatoi di Accumulo – Esempio

È possibile integrare la fonte solare con dei sistemi ausiliari di riscaldamento del fluido termovettore, costituiti da caldaie alimentate da combustibile fossile o altre fonti rinnovabili, in grado di assicurare che la produzione sia attiva in modo continuativo, senza l'imposizione di cicli operativi o comunque garantendo la possibilità di adottare cicli operativi di durata maggiore(> di 10 ore).

In generale si possono definire un'efficienza di captazione del calore da parte degli specchi rispetto all'energia solare totale incidente (1° conversione), una efficienza nel trasporto del calore nel tubo centrale, un'efficienza nell'accumulo di calore nel serbatoio di accumulo, un'efficienza di conversione del calore accumulato in energia elettrica (2° conversione) (sempre minori dell'unità per via di inevitabili perdite) e un'efficienza totale del totale rispetto alla fonte primaria di energia che si ottiene come prodotto delle varie efficienze precedenti.

Gli specchi concentratori sono completamente automatizzati in modo da inseguire costantemente il Sole nel suo moto apparente in cielo (sono detti per questo eliostati), massimizzando così la resa di captazione solare durante l'intero arco della giornata. In caso di forte vento è previsto l'abbassamento verso terra degli specchi al fine di evitare eventuali rotture o danneggiamenti, posizione utilizzata anche per pulire gli specchi.

Generalmente questo tipo di impianti necessita di ampie superfici quadrangolari o trapezoidali pianeggianti, le stringhe di specchi devono essere posizionate lungo la direttrice Nord-Sud o Est-Ovest, in modo da poter inseguire, attraverso il loro meccanismo di rotazione, la traiettoria percorsa dal sole nell'arco della giornata.

Al centro si colloca la "*Power Block*", o isola di potenza, area dell'impianto che ospita le "macchine" per la produzione vera e propria dell'energia elettrica.

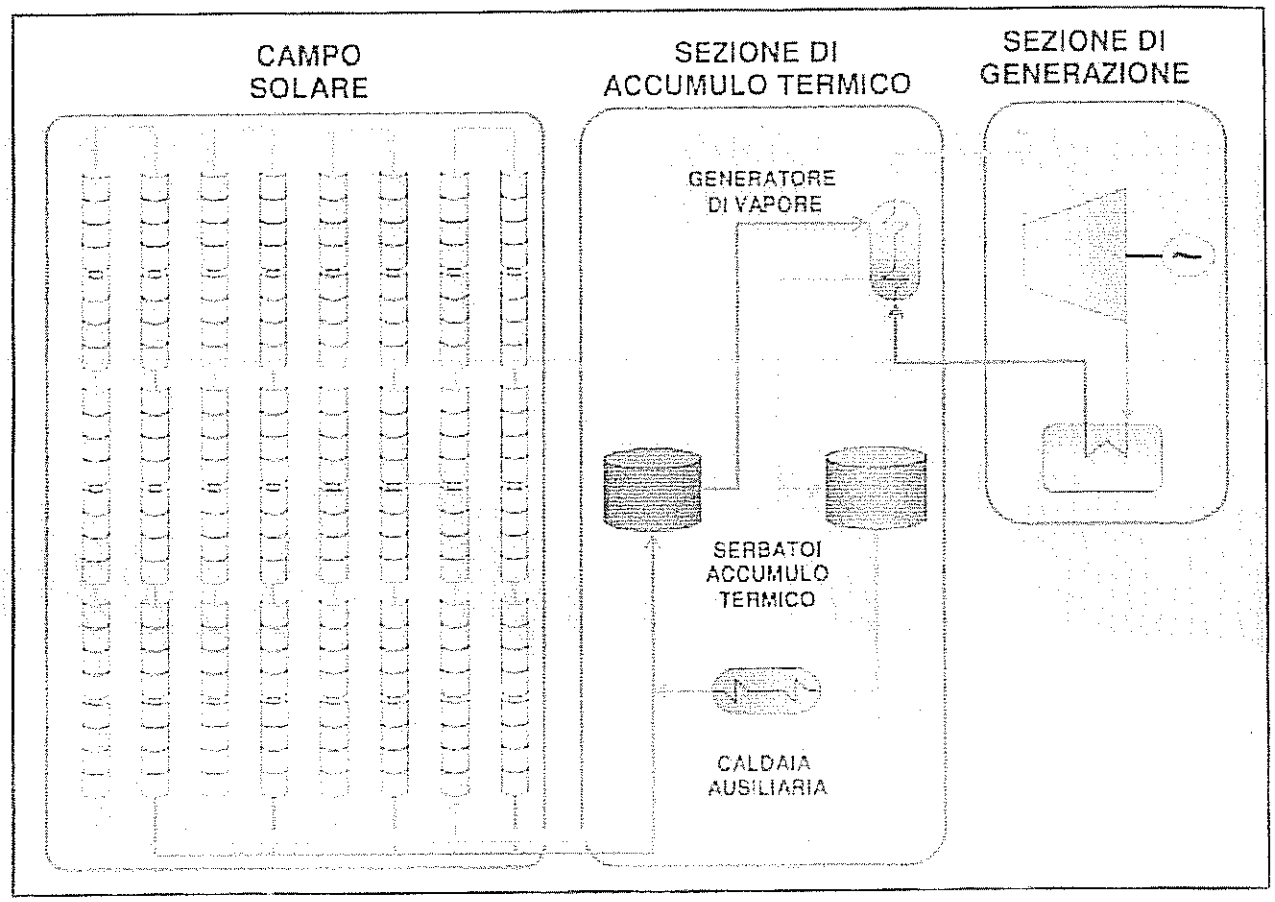

Figura 7: Schema semplificativo Generatore CSP

Quanto fin qui illustrato dimostra la tecnologia d'avanguardia dell'impianto, la massima sicurezza operativa e funzionale dello stesso e oggettivizza la superficialità dell'attività istruttoria svolta dalla Regione Sardegna.

II-a) Come già illustrato nella esposizione degli accadimenti la delibera regionale impugnata è illegittima poiché non si premura neppure di superare le eccezioni e le deduzioni tecniche, a più riprese spese dalla società istante in sede endoprocedimentale, a detrimento delle osservazioni formulate dai vari Enti ed organismi intervenuti.

La Regione Sardegna, infatti, al di là del pedissequo quanto sterile richiamo alle considerazioni della Energogreen s.r.l., non riporta neppure, né tanto meno, quindi, disattende, i contenuti delle predette, limitandosi, invece, a valorizzare quanto dedotto dai vari Enti e o dalle associazioni il che denota, all'evidenza, lo sviamento del poter esercitato non affatto funzionale ad una valutazione meritata e comparativa degli interessi pubblici e privati in giuoco mentre è certo che "*nel giudizio di compatibilità ambientale la motivazione deve esplicitarsi con un livello di approfondimento strettamente commesso con la ampiezza dell'istruttoria, ed in particolare deve rendere conto dei risultati emersi dall'eventuale inchiesta indetta dall'autorità competente – che ne redige apposita relazione –, dei pareri resi dalle amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché delle eventuali osservazioni presentate dai soggetti interessati in merito all'opera o all'intervento*" (TAR Lazio, Latina, I, 22.12.2009 n. 1345).

In proposito se è vero che "*è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui gli obblighi dell'amministrazione inerenti il contraddittorio procedimentale con le parti private non implicano la confutazione puntuale di tutte le osservazioni svolte dagli interessati e dai controinteressati, essendo sufficiente che dagli atti del procedimento risulti che le osservazioni siano state valutate e che il provvedimento finale sia corredato da una motivazione idonea a rendere nella sostanza percepibile la ragione del loro mancato accoglimento (cfr.Cons.Stato, V, 10.9.2009 n.5424 e proprio in tema di opere soggette a VIA, id., sez.VI, 23.2.2009 n.1049)*" (TAR Toscana, II, 3.3.2010 n.592), si chiede al Giudicante di valutare la esistenza ovvero la congruità della motivazione offerta dalla Regione Sardegna, a fronte di tutte le deduzioni ed eccezioni formulate in sede endoprocedimentale dalla società proponente, da intendersi, stante l'esito

procedimentale di segno negativo, integralmente reiette.

In altre parole, ricordato che lo screening può portare anche alla imposizione di prescrizioni progettuali se, dagli atti impugnati, risulta *"nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione della p.a. alle deduzioni difensive dei privati"* (TAR Campania, Napoli, IV, 15.9.2011 n. 4402).

Chè, se la Regione Sardegna avesse preso in esame e valutato, con la dovuta terzietà e serenità di giudizio il progetto della Energogreen s.r.l. e le note tecniche prodotte dalla società nel corso del procedimento, anche a confutazione delle strumentali considerazioni critiche formulate da Enti ed Associazioni, a conclusione dell'istruttoria, la Giunta Regionale non avrebbe giammai potuto rinviare a VIA il progetto in quanto le presunte criticità segnalate sono inesistenti e, di fatto, le medesime erano già state motivatamente disattese con gli interventi tecnici resi dalla società interessata in sede endoprocedimentale e, comunque, alle medesime si sarebbe anche potuto ovviare, se del caso – ma anche su tale aspetto e a tal proposito, colpevolmente (e scientemente) nulla esprime l'Amministrazione resistente - con la indicazione di alcune prescrizioni progettuali, come prevede la normativa di riferimento.

Ed, infatti, è stato autorevolmente sostenuto come *"l'esclusione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale è legittima qualora esso non produca impatti significativi sull'ambiente, il che, peraltro, implica la tollerabilità di una qualche conseguenza del progetto sull'ambiente, ove suscettibile di essere contenuta, eventualmente mediante il ricorso a specifiche prescrizioni (art.20, c.5 d.lgs. 152/06)"* (TAR Toscana, II, 12.1.2010 n.17) e, quindi, come *"l'Autorità*

competente (i.e. la Regione) possa legittimamente subordinare l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA a specifiche prescrizioni finalizzate all'eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente sulla base di valutazioni tecniche non censurabili in questa sede poiché non inficiate da vizi macroscopici" (TAR Puglia, Bari, I, 10.7.2012 n.1394).

Peraltro, esaminando i gravati provvedimenti, non v'è chi non veda come la Regione Sardegna abbia motivato le proprie determinazioni limitandosi a valutare, seppur superficialmente e/o erroneamente, solo alcuni tra i tanti interessi in giuoco – che dovevano, quindi, essere necessariamente oggetto di profetata comparazione - ma non ha affatto colto la peculiarità della situazione caratterizzata dalla *"compresenza di molteplici interessi, pubblici e privati, aventi tutti dignità costituzionale; da un lato la tutela del paesaggio, dall'altro la tutela dell'ambiente, della salute, dello sviluppo sostenibile e dell'iniziativa economica privata che si intendono perseguire mediante lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e non inquinanti...in ordine alle quali non vanno trascurate le finalità di interesse pubblico come la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente, oggetto di precisi impegni internazionali assunti dallo Stato Italiano e recepiti dall'ordinamento statale"* (TAR Sardegna, I, 14.1.2011 n.37).

Mentre un maggiore corredo motivazionale, frutto di una doverosa approfondita valutazione – e comparazione – degli interessi coinvolti, era assolutamente necessario (e non solo opportuno) in forza del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui *"Il concetto di impatto ambientale*

implica necessariamente che le opera da valutare abbaino un'incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno invasiva e penetrante:la valutazione tende, dunque, a stabilire se le alterazioni conseguenti alla sua realizzazione possano ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall'altro, dell'interesse pubblico alla esecuzione dell'opera (Cons.St., VI, 18.1.2006 n.129; VI, 16.3.2005 n.1102; VI, 26.8.2003 n. 4841)"(TAR Umbria, 26.4.2012 n.152).

II-b) Ad ogni buon conto, ferme ed impregiudicate le precedenti eccezioni e deduzioni, la difesa della società ricorrente, pur rimandando alla lettura delle deduzioni tecniche a più riprese formulate dalla Energogreen s.r.l. e depositate in allegato, i cui contenuti devono considerarsi qui integralmente richiamati e trascritti, a patente dimostrazione della inconsistenza delle censure mosse dalla Regione Sardegna al progetto per cui è causa, torna a confutarle analiticamente anche in questa sede perché l'Autorità adita ne abbia piena ed efficace contezza al fine di annullare i gravati atti.

Tale operazione, lo si evidenzia per solo scrupolo defensionale, è perfettamente effettuabile e legittima perché se è da riconoscersi alla P.A. ampia discrezionalità nella materia che occupa, è altrettanto vero che "*a seguito della storica decisione di questo Consiglio (cfr.sez.IV, 9.4.1999 n.601), è pacifico che il sindacato giurisdizionale sugli accertamenti tecnici della amministrazione possa svolgersi attraverso la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni compiute da quest'ultima, sotto il profilo della loro correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, è necessario precisare che il controllo del g.a. sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto extrisecus, nei*

limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell'amministrazione. Sulla scorta di ricevuti principi (cfr. da ultimo e negli esatti termini Cass.Civ., sez.un.17.2.2012 n.2312 e 2313; Cort Cost.,3.3.2011 n.175; Cons. St., VI, 9.2.2011 n.871)...il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali : I) deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; II) non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la non condivisibilità della valutazione stessa; III) deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi..."

Analizzando e valutando la qui impugnata deliberazione regionale, in forza di detti parametri e limitando il giudizio al profilo meramente accertativo, risulta comunque evidente l'erroneità degli elementi addotti dalla Amministrazione Regionale a supporto delle determinazioni assunte.

Per le seguenti ragioni.

- In riferimento alle presunte *"incongruenze ed indeterminatezza di diversi importanti aspetti di natura progettuale"* si osserva come la superficie captante del parco solare è indicata correttamente in 662.000 metri quadrati, a pag. 45 della relazione (Quadro Progettuale); non c'è nulla di incongruente o indeterminato.

La circostanza, davvero incredibile, sta nel fatto che l'estensore della delibera non si è accorto che, a pagina 2 del medesimo atto deliberativo (cfr.prima frase della pagina), è citata correttamente l'estensione di detta superficie, salvo poi, a pag. 3, dire che detto dato è incongruente o indeterminato.

- Per quanto riguarda le opere di connessione è tutto in regola ed è sufficiente

ricordare le date salienti dell'iter.

In data 9.2.2012 Energogreen s.r.l. ha sottoposto al gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Terna S.p.A. formale istanza di allacciamento del nuovo impianto; il 6.3.2012 Terna ha confermato la fattibilità tecnica del richiesto allacciamento, proponendo – quale Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG prot. TE/P20120003177) - il collegamento elettrico della futura centrale solare termodinamica alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) in antenna a 150 KV con la sezione a 150 KV di una nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/150 KV, da inserire in entra-esce sulla RTN a 380 KV "Ittiri-Selargiuds".

In data 4.7.2012 la Energogreen s.r.l. ha formalmente accettato la STMG proposta da TERNA.

Allegata ai documenti del progetto consegnati al SAVI ed agli altri Enti c'è una relazione tecnica di 20 pagine, da cui risulta che la soluzione tecnica di connessione dell'impianto alla linea Terna ad alta tensione è perfettamente definita.

Per quanto riguarda invece la tecnologia della centrale ausiliaria a bio-masse a pag. 42 della relazione viene detto testualmente: "*I contenitori dei sali (serbatoi e tubazioni) saranno riscaldati tramite un innovativo sistema alimentato dall'energia elettrica prodotta da un gassificatore a biomasse accoppiato a un turbogeneratore ORC o a un motore endotermico. Per aumentare la flessibilità, a seconda della*

disponibilità locali dei vari tipi di biomasse utili, il riscaldamento dei sali fusi può essere effettuato elettricamente anche prelevando dalla rete locale l'energia".

Ricordato che quella oggetto di esame è la progettazione preliminare dell'opera, è chiaro come l'indicazione fornita sulla gassificazione accoppiata ad un turbogeneratore a ciclo rankine a fluido organico risulti affatto indeterminata ma, al contrario, più che sufficiente, trattandosi di tecnologia ultra-consolidata.

- La Regione Sardegna ipotizza anche una *"alterazione della morfologia naturale dei luoghi e irreversibili interferenze con gli elementi caratteristici dell'area agricola interessata"*.

Ora, premesso che è ovvio sostenere che ogni grande opera dell'uomo va a modificare l'ambiente, in questo caso l'affermazione avversaria risulta strumentale e priva di fondamento.

L'inserimento dell'impianto è molto rispettoso, infatti, della morfologia naturale dei luoghi; il campo solare è costituito da specchi parabolici di altezza modesta (3,5 metri) che occupano solo 66 ettari sui 160 complessivi dell'area, e che non ne alterano il profilo complessivo.

Per quanto riguarda le irreversibili interferenze con gli elementi caratteristici dell'area agricola va detto che sono almeno 70 anni che sul terreno ove è prevista la costruzione dell'impianto termodinamico di cui trattasi non

vengono effettuate coltivazioni (salvo saltuaria produzione di foraggio su 3 o 4 ettari).

Nel periodo fra le due guerre dopo la bonifica (trattasi di un'area, a suo tempo, paludosa) furono tentate coltivazioni di canapa e lino, ma data la particolare infertilità del suolo furono poi abbandonate.

Va anche detto che il terreno invaso da decenni dalle graminacee è quanto di meno idoneo alla produzione agricola, ma potrebbe invece mantenere l'attività pastorale in larga parte dell'area.

Per ogni altra considerazione in proposito si rimanda alla lettura della relazione agronomica che si allega, ove viene chiarito che l'area di cui trattasi è inidonea all'agricoltura e "*che l'unica destinazione del fondo è quella attuale, ossia il prato pascolo*".

- Non è neppure rispondente al vero l'affermazione secondo cui l'impianto de quo determinerebbe un "*notevole impatto di natura paesaggistica, considerati anche i potenziali fenomeni di interferenza visiva e conseguenti effetti cumulativi con altri impianti similari realizzati o proposti nelle aree circostanti*"

Invero, nella zona in questione <u>non ci sono impianti similari cioè che usano la stessa ovvero analoga tecnologia</u> e dunque non sono neppure ipotizzabili effetti cumulativi di alcun tipo.

Ricordato, poi, che la Energogreeen s.r.l. ha inteso pure rinunciare alle intraprese procedure volte alla realizzazione di impianti eolici nelle aree

contigue (il che aveva determinato la segnalazione negativa da parte della Provincia di Sassari, ora destinata a non aver più alcuna ragion d'essere), la erroneità delle valutazioni regionali risulta manifesta ove si tenga in considerazione l'insegnamento dei giudici amministrativi secondo cui "*È illegittima la determinazione con cui l'Amministrazione regionale ha operato, in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., la valutazione in ordine alle c.d. "sovrapposizioni" tra il progetto della società ricorrente e quello di altra società, in quanto le eventuali sovrapposizioni tra impianti proposti da soggetti diversi devono essere esaminate in una fase procedimentale successiva e distinta, ossia nella conferenza di servizi preordinata al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 (TAR Puglia, Bari, I, 19.9.2011 n.1369*". (TAR Puglia, Bari, I, 10.7.2012 n.1394).

- Non si comprende come possa *ex adverso* sostenersi la "*necessità di imponenti opere di sistemazione altimetrica con potenziale movimentazione di consistenti quantitativi di terre e rocce da scavo*".

In realtà l'impianto viene allocato in una zona pianeggiante sicchè i volumi di scavo deriveranno in maggior misura solo dai terrazzamenti su cui sono situati i ricevitori solari.

Mentre le ipotesi di modifica dei profili altimetrici dell'intera area potranno essere fatte solo in sede di progettazione definitiva; il che rende davvero poco

pertinente e di scarso pregio tecnico-ambientale il rilievo critico *ex adverso* formulato.

- La Regione Sardegna ipotizza, poi, *"Rilevanti impatti sulle componenti acque superficiali e sotterranee dovuti ai notevoli consumi di risorsa idrica, alla conseguente necessità di creare adeguate opere di accumulo e/o di derivazione di acque sotterranee, con alterazione del regime idraulico sia superficiale che sotterraneo e potenziale contaminazione della risorsa idrica"*.

Una valutazione tecnica precisa del consumo di acqua per le necessità di funzionamento di un impianto solare termodinamico da 30 MWe come quello che occupa sarà fatta in fase di progettazione definitiva in quanto come stabilito al comma 3 dell'art. 93 D.Lgs.163/2006, nella fase di progettazione preliminare vanno definite solo *"..le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire...."*.

Tuttavia possono essere tratte utili indicazioni da uno studio durato 6 anni e costato 6,3 milioni di dollari effettuato dai Sandia National Laboratories (struttura di ricerca federale americana) e da KJC Operating Company sul "Kramer Junction Solar Power Park" situato a Boron California (cfr.doc.n.21).

Il Kramer Junction Solar Park è costituito da un complesso 5 impianti solari termodinamici dalla potenza di 30 MWe ciascuno.

La tecnologia usata è analoga a quella che verrà usata a Campu Giavesu perché si tratta comunque di centrali solari ibride dove i campi solari sono messi in parallelo con centrali ausiliarie a turbogas (come centrali elettriche di riserva) invece che da impianti a bio-masse. Ciò dipende dal fatto che in California il gas metano è largamente diffuso mentre in Sardegna non è disponibile. Inoltre il fluido utilizzato come elemento che immagazzina e trasporta il calore è l'olio diatermico e non i sali fusi.

Siamo in un ambiente desertico e l'acqua viene utilizzata per 2 scopi:

Lavaggi frequenti degli specchi esposti alla polvere del deserto;

Raffreddamento del vapore esausto in uscita dalla turbina per mezzo di un condensatore e sua trasformazione di nuovo in acqua che rientra nel ciclo chiuso acqua – vapore.

Lo studio ha stabilito che solo l'1,4% del totale del consumo di acqua era da attribuire al lavaggio dei collettori solari e più del 90% era invece associato alle necessità operative del ciclo termodinamico.

A pagina 31 di detta relazione (Figura 18) è esposto un diagramma che mostra il consumo totale di acqua alla fine del 1997 dopo 6 anni di studi ed ottimizzazioni, espresso in Galloni per Megavattora di produzione annua.

Poichè la centrale di Campu Giavesu è destinata a produrre, come previsto dal progetto, 125.000 MWh (pag 45 della relazione) guardando al diagramma di Fig. 18 il consumo stimato di acqua sarà di circa 720 galloni per MWh.

Nel nostro caso se ne ricava: (720 x 125.000) = 90.000.000 di galloni. Poiché il gallone U.S.A. è pari a 3,78 litri avremo un consumo di circa 340.200.000 litri/annuo che convertito in metri cubi da 340.200 metri cubi.

In pratica il consumo è di circa 900 metri cubi di acqua al giorno, non tale da variare in modo significativo il regime idraulico sia superficiale che sotterraneo delle acque in un'area di 160 ettari.

In ogni caso la Energogreen s.r.l. ha anche ipotizzato di inserire nel progetto definitivo torri di raffreddamento a secco, del vapore esausto in uscita dalla turbina, al posto del sistema di raffreddamento ad acqua tramite condensatore.

In questo caso il consumo di acqua utilizzata ai soli fini della pulizia dei collettori parabolici lineari, sarebbe come detto sopra dell'1,4% cioè 4.700 metri cubi / annui.

Sotto altro seppur contiguo aspetto preme comunque sottolineare come la contaminazione della risorsa idrica sia praticamente impossibile perché il circuito di raffreddamento del vapore esausto in uscita dalla turbina (che entra nel condensatore e lì trasforma il vapore in acqua, raffreddandolo) è completamente separato dal circuito relativo al fluido termovettore che è in una zona totalmente diversa dell'impianto e fra i 2 circuiti non ci sono interazioni di sorta.

- Non sono ipotizzabili gli *ex adverso* preventivati *"impatti sulla componente atmosfera, anche durante la fase di cantiere, con possibili ripercussioni sulla salute pubblica, data anche la vicinanza a diversi ricettori sensibili"*.

L'impianto, nel suo punto più vicino alla periferia del centro abitato di Cossoine è a circa 600 metri di distanza, come risulta dalla seguente immagine satellitare che spiega perfettamente la situazione.

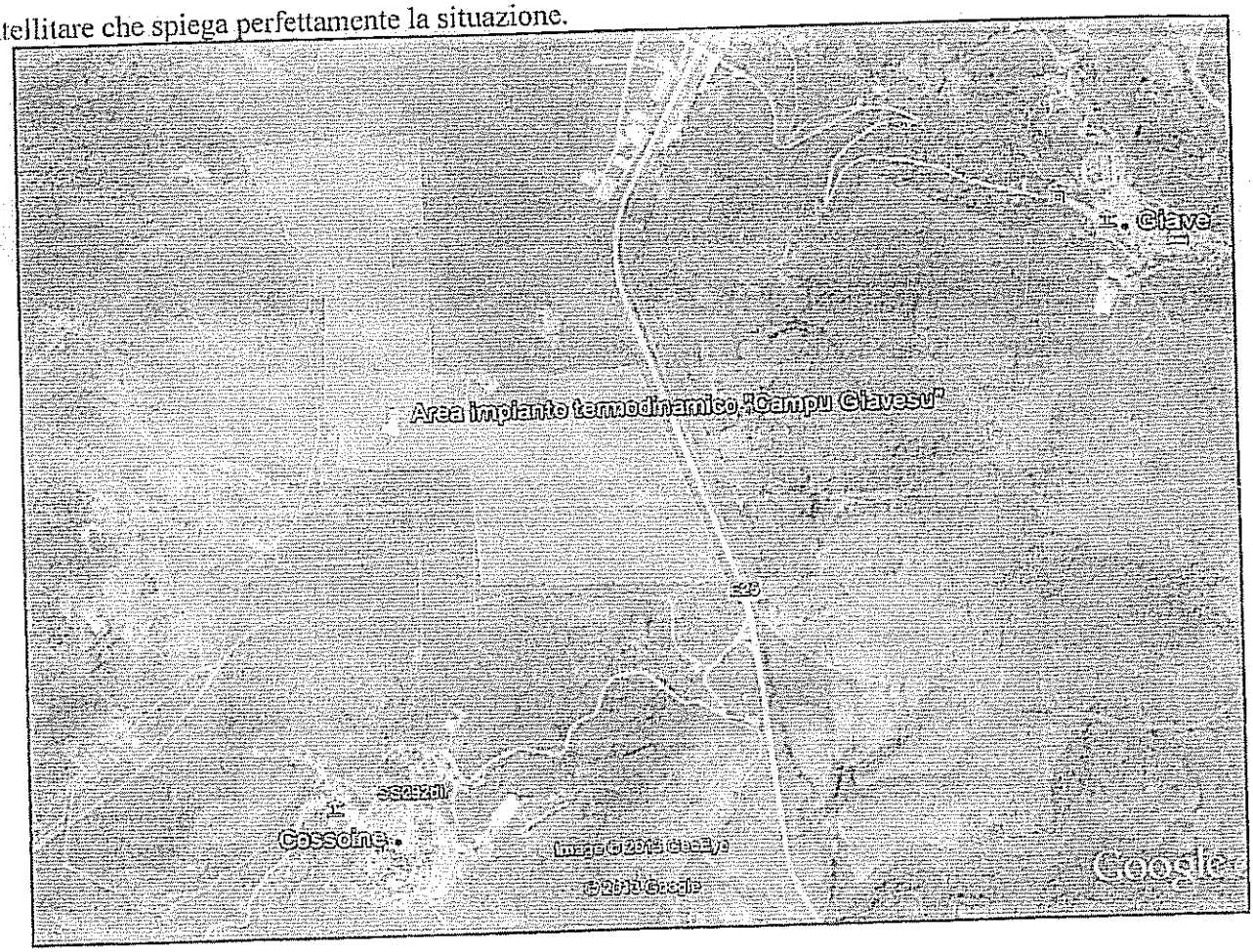

La fase di cantiere durerà circa 2 anni e impiegherà una media di 500 persone.

L'impatto sull'atmosfera durante i lavori sarà estremamente contenuto, perché

a parte le opere di sistemazione dei terreni, le attività prevalenti saranno di natura tecnica (impiantistica, assemblaggi, carpenteria metallica, etc..).

A regime l'impatto con l'atmosfera sarà prevalentemente costituito da rilascio di vapore acqueo dai condensatori di raffreddamento.

Dati tecnici, i predetti, inconfutabili che dimostrano l'infondatezza della criticità paventata con finalità solo strumentali e con intenti allarmistici che ben tratteggiano, più do ogni altra superflua considerazione sul punto, l'ostilità preconcetta degli Enti preposti.

- In relazione al presunto "*consistente consumo di suolo agrario, sottrazione di habitat e della copertura vegetazionale, con notevoli impatti sulle popolazioni faunistiche e avifaunistiche potenzialmente presenti nell'area interessata*" è sufficiente ribadire quanto già esposto in precedenza e richiamare, ancora una volta, i contenuti della relazione agronomica che rendono giustizia, delle inconsistenti ed impalpabili critiche avversarie.

C'è, inoltre, dell'altro. La Giunta Regionale si premura di richiamare a corredo motivazionale della propria decisione anche l'ostracismo delle popolazioni interessate e degli Enti ed organismi di queste esponenziali e censura la progettazione della Energogreen s.r.l. perché priva di alcuni dati ed elementi del tutto estranei alla materia ambientale finendo per pretendere approfondimenti futuribili e, comunque, non pertinenti il che costituisce il davvero irrituale quanto illegittimo tentativo della Regione di utilizzare il

procedimento di *screening* ambientale di cui trattasi per finalità aliene, ben diverse da quelle per cui esso è previsto dall'ordinamento, con conseguente manifesto sviamento dalla causa del potere esercitato (cfr. TAR Puglia, Bari, I, 22.4.2010 n.1483; TAR Basilicata, 1.12.2004 n.805).

In proposito è bene evidenziare, come in fattispecie per molti versi omologa a quella per cui è causa, è stato ben sancito che in sede di procedimento di screening è illegittima la valutazione regionale laddove l'Ente *"si pronuncia per la sottoposizione a VIA non in ragione di effetti negativi e significativi del progetto quanto per l'asserita necessità di approfondire alcuni aspetti dello stesso...Ritiene il Collegio che la tutela del paesaggio urbano, rurale e naturale possa rientrare solo in senso ampio nella salvaguardia degli interessi ambientali in senso stretto perché attinenti all'utilizzo economico dell'ecosistema senza compromissione di equilibri economici essenziali per la collettività (Cons.Stato, IV, 14.3.2011 n.2329; IV, 5.7.2010 n.4246); con la conseguenza di ammettere il coordinamento tra interesse alla protezione integrale ed altri interessi solo negli stretti limiti in cui l'utilizzo del territorio non alteri in modo significativo il complesso dei beni compresi nell'area protetta (Cons.Stato, IV, 3.3.2009 n.1213). La peculiarità della procedura di verifica dell'assoggettabilità alla VIA implica che l'atto con il quale si conclude il relativo procedimento consista unicamente nel giudizio relativo ai riflessi dell'intervento sull'ambiente (TAR Puglia, Bari, I, 22.4.2010 n.1483, TAR Toscana, II, 12.1.2010 n.17"* (TAR Umbria, 26.4.2012 n.152).

Sulla richiesta cautelare.

Il *fumus boni juris* del gravame risulta, ad avviso di questa difesa, manifesto.

Estremamente grave, tanto da risultare sostanzialmente irreparabile, è anche il danno che subirebbe la Energogreen s.r.l. in ipotesi di mancata concessione della invocata misura cautelare.

Non ignora, infatti, il patrocinio della società ricorrente che il mancato superamento della procedura di screening e l'assoggettamento a VIA non vale come negazione, in termini assoluti, della possibilità di intraprendere l'iniziativa imprenditoriale di cui trattasi ma, di fatto, e nei termini relativi (quanto oggettivi) che si andranno ora ad illustrare, sottoporre a valutazione di impatto ambientale – non ricorrendone affatto, come dedotto e provato, i presupposti – la richiesta realizzativa *de qua* significa determinare il naufragio della fattiva e concreta possibilità di creare il progettato impianto termo dinamico. Queste le ragioni.

Sottoporre, come opina e pretende la Regione Sardegna, a VIA il progetto Energogreen determinerà, però, il postergarsi, di almeno, quasi un anno della procedura autorizzativa ex art.12 D.Lgs.387/03.

Questo perché, accanto ai termini fissati dal Legislatore ex art.26 D.Lgs.156/06 (150 gg + 60), occorre ricordare come la normativa regionale sarda, anche di natura regolamentare, preveda la possibilità per l'Amministrazione di prorogare, in ipotesi di progetti particolarmente complessi, a proprio

insindacabile giudizio, la durata della procedura per ulteriori 60 gg; senza contare come risulti che, con delibera n.34/33 del 7.8.2012, la Regione Sardegna abbia stabilito la sospensione di tutti i procedimenti autorizzativi nel mese di agosto.

In buona sostanza ed in termini concreti quanto efficaci, è ben plausibile, visti anche i precedenti analoghi procedimenti svoltisi in terra sarda della cui durata (e dell'esito negativo) si è fornita debita contezza, che la procedura di VIA possa durare anche fino a 281 giorni..

Ove la VIA dovesse essere positiva, nel marzo 2014 potrà darsi corso alla specifica procedura di autorizzazione unica che prevede un iter complesso, con la convocazione anche della Conferenza dei Servizi ex art. 12 comma IV° D.Lgs 387/03 che deve pronunciarsi entro 180 gg.

In buona sostanza il relativo procedimento è destinato a durare almeno sei-sette mesi il che, in termini concreti, significa che la Energogreen s.r.l. può ragionevolmente aspirare ad ottenere l'autorizzazione unica nel mese di ottobre 2014.

Va però evidenziato come per la costruzione dell'impianto di cui trattasi, per ragioni tecniche, necessitano almeno 2 anni di lavoro; esso, pertanto, non potrà mai entrare in funzione prima del mese di ottobre 2016, cioè troppo tardi.

Infatti, il Decreto Ministeriale 11.4.2008, il quale detta criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli

termodinamici, prevede un incentivo che dura per 25 anni in moneta costante (cfr.art 6 del decreto stesso).

Il Decreto Ministeriale Sviluppo economico 6.7.2012, che riformula gli incentivi al solare termodinamico rispetto a quanto stabilito in precedenza, prevede all'art. 28 "*Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici*" la definizione di una nuova disciplina degli incentivi, di importo maggiore rispetto a quanto dettato dall'art. 6 del D.M. 11.4.2008.

Detto ciò, occorre però anche evidenziare come l'art.28 comma b) del D.M. 6.7.2012 stabilisca che le tariffe della tabella al punto 2 si applicano agli impianti che entrano in esercizio entro il 31/12/2015 mentre il comma d) prevede che le tariffe di cui al punto 2 sono ridotte del 5% per l'anno 2015 e di un ulteriore 5% per l'anno 2016.

La medesima normativa a carattere regolamentare stabilisce che il limite della superficie captante cumulativa che nel precedente decreto 11.4.2008 (cfr.art. 11) era fissata in 2.000.000 di metri quadrati passa a 2.500.000 metri quadrati; inoltre il termine temporale del 2016, entro il quale raggiungere tale obbiettivo di superficie captante, è portato al 2020.

Ed è questo il punto : posto che l'art.28 comma b) del D.M. 6.7.2012 non prevede nulla in merito alle incentivazioni da garantire agli impianti solari termodinamici che entrino in esercizio oltre il prefissato termine del 31.12.2015, allo stato, è certo, che l'impianto di Campu Giavesu, una volta

sottoposto a VIA e successivamente autorizzato secondo le modalità procedimentali e la tempistica sopra elaborata, ove entrasse in esercizio (nella migliore e/o più ottimistica delle ipotesi) ad ottobre 2016, non potrebbe beneficiare di alcun incentivo statale.

Mentre, al contrario, ove avesse (avuto) il via libera già in sede di *screening* potrebbe entrare in funzione nel mese di ottobre 2015 e questo consentirebbe alla società proponente di usufruire degli incentivi (seppur decurtati di un 5%) per un arco temporale di ben 25 anni.

Non resta che rapportare a dati concreti i predetti parametri per accertare il danno causato alla Energogreen s.r.l. dall'illegittimo operato della regione Sardegna.

Posto che la centrale termodinamica di Campu Giavesu ha una potenza di 30 MWe ed è, quindi, in condizione di produrre 125.000.000 di Kwh / annui ammontano a 19.800.000 euro i danni relativi al valore della autorizzazione unica mancata mentre il lucro cessante è pari a mancato incentivo di 0,304 €/ Kwh per 25 anni per l'intera produzione che è pari a 950.000.000 di euro (125.000.000 di Kwh/anno x 25 anni x 0,304 €) – tenendo presente che la tariffa di 0,32 €/Kwh prevista in tabella è decurtata del 5% per le ragioni sopra esposte).

Il danno causato dalla Regione Sardegna alla Energogreen s.r.l. può essere, quindi, stimato in 969.800.000 euro.

I danni lamentati dalla società ricorrente sono connotati, quindi, dal requisito dell'attualità e della sostanziale irreparabilità e impongono una pronuncia cautelare che ne consenta la funzionalità operativa anche perchè, in difetto di quanto richiesto, non è seriamente ipotizzabile, all'esito della pronuncia di merito, anche se favorevole, alcun serio e concreto, effettivo ristoro.

Non si riesce allora a capire, stante la gravosa insufficienza istruttoria e motivazionale dei gravati provvedimenti, perché mai una iniziativa imprenditoriale volta alla produzione di energia alternativa, seria ed importante, assistita da tutte le dovute guarentigie tecnico-ambientali, destinata a dare lavoro e creare reddito in una zona dell'isola Sarda certamente non florida, debba essere ostacolata e, quindi, in definitiva, denegata.

Al contrario, la concessione dell'invocata misura interinale, finalizzata, se del caso, anche a spingere la Regione Sardegna a (ri)valutare, come doveroso, di concerto, pure e se del caso, con i Comuni coinvolti, sulla scorta di una corretta lettura dei dati fattuali e tecnico-amministrativi forniti, resa doverosamente scevra da una davvero poco intelleggibile ostilità preconcetta verso gli impianti produttori di energie alternative, le illogiche ed irrazionali scelte operate, il che impedirebbe il disastro economico-finanziario fin qui motivatamente paventato.

E' proprio la delicatezza della questione che, visti i numerosi profili di invalidità evidenziati, dovrebbe suggerire, anzi imporre, la sospensione dei gravati provvedimenti perché solo questo immediato arresto procedimentale appare in grado di spingere la Regione Sardegna ad emendare per tempo, prima che si siano verificati danni irreversibili alla società interessata, le insensate e/o inammissibili scelte effettuate, e a procedere così tempestivamente, ad una più

corretta ed approfondita analisi del progetto e delle sue, invero, positive ricadute sul territorio, senza pregiudizio alcuno sull'ambiente, come artatamente e con finalità del tutto e solo strumentali, *ex adverso* ipotizzato .

Di converso appare davvero inconfutabile come la Regione non possa invocare alcun concreto superiore interesse pubblico meritevole di tutela a sostegno di scelte che risultando in manifesta controtendenza rispetto alla programmazione energetica stabilita dalla stessa Amministrazione Regionale e, come dedotto, effettuate in conclamata violazione della normativa di riferimento e senza procedere ad alcuna seria attività istruttoria, sono destinate a ledere e violare in maniera irreversibile i giusti diritti ed interessi della società istante.

A tal proposito non nuoce illustrare come in data 5.11.2012 è stata firmata una offerta vincolante fra Energogreen Renewable e CHIYODA Corporation (doc.n.22), che garantisce a CHIYODA il diritto di esclusiva di assumere la responsabilità del lavoro e dei servizi relativi alla funzione di EPC (Engineering, Procurement and Construction) per tre progetti che la società oggi ricorrente ha in "cantiere" nell'isola sarda ed il diritto di acquistare fino ad un massimo del 49% dei 130 MWe della filiera dei progetti di cui sopra, al prezzo pre-fissato di 660.000 euro al MW.

Sulla base di ciò il valore riconosciuto a detti progetti, dopo l'autorizzazione, è di 85.800.000 euro.

Vale la pena ricordare che la CHIYODA Corporation è una grande multinazionale giapponese che opera nel campo dell'ingegneria, dello approvvigionamento dei materiali e della costruzione di grandi impianti industriali nel campo dell'energia, della chimica, della petrolchimica, della

produzione elettrica, del gas naturale etc.. in tutto il mondo ed ha deciso di entrare nel mercato degli impianti di produzione elettrica da fonte solare termodinamica sulla base di dette pregresse esperienze.

La CHIYODA ha già effettuato in Italia un primo investimento in un impianto solare termodinamico "dimostrativo" da 5 MW perché è interessata ad entrare nel nuovo mercato italiano degli impianti di produzione elettrica da fonte solare termodinamica, sia per produrre energia rinnovabile direttamente in Italia, sia per costituire insieme a Energogreen, il Gruppo Angelantoni ed altri soggetti industriali italiani una filiera integrata di produzione di centrali solari termodinamiche da esportare nei paesi della "sun belt".

Come è noto, la tecnologia del solare termodinamico dal 2006 ad oggi ha fatto grandi passi in avanti tanto che il Legislatore nazionale ha provveduto con tre decreti successivi (Decreto 11.4.2008; D. Lgs 3.3.2011 n. 28 e D.M. Sviluppo economico 6.7.2012) ad adeguare gli incentivi e ad aumentare fino a 2.500.000 metri quadrati la superficie captante, cioè la potenza elettrica incentivabile complessiva.

Si vuol significare, in altre parole, che non v'è spazio per una battaglia retrograda e preconcetta – che non merita avallo alcuno - avverso le nuove forme di energia pulita, mentre sussistono tutte le condizioni per un rapido sviluppo di questa nuova tecnologia che può portare grandi benefici economici ed ambientali alla Regione Sardegna dove sono ancora largamente diffusi vecchi impianti di generazione elettrica ad olio o a carbone, in parte assai obsoleti ed altamente inquinanti, per una potenza complessiva lorda superiore a 3.500 MW.

Quella proposta dalla Energogreen s.r.l. è una tecnologia unica a livello mondiale, assolutamente pulita e rispettosa dell'ambiente, sviluppata da un gruppo di scienziati e ricercatori italiani guidati dal premio Nobel prof. Carlo Rubbia, coperta da decine di brevetti internazionali, sviluppata dall'ENEA e che può dare grandi ritorni in termini di investimenti ed occupazione stabile sul territorio, aprendo una importante prospettiva anche per le esportazioni italiane di impianti e tecnologie in tutti i paesi limitrofi del mediterraneo (Nord Africa, Paesi del Golfo, Arabia Saudita) ed in generale in tutta la "sun belt" del mondo.

A tal proposito va ricordato che non solo il Giappone è interessato, come visto, a tale nuove tecnologie ma anche l'Arabia Saudita che ha varato, proprio di recente, un piano ventennale di costruzione di centrali elettriche solari termodinamiche da 25.000 MW per sostituire, in tale arco di tempo, tutte le attuali centrali termoelettriche ad olio combustibile.

E' evidente, allora, come il futuro anche del nostro paese passi per uno sviluppo ecosostenibile di cui l'impianto per cui è causa rappresenta antesignano, fulgido esempio che non può e none deve essere osteggiato per anacronistiche ed ingiustificate battaglie di retroguardia.

Tutto ciò premesso, la Energogreen Renewables s.r.l., con espressa riserva di promuovere, all'esito della decisione del presente ricorso, azione risarcitoria con le modalità e nei termini di legge, anche per il nocumento derivante dal

ritardo nella esecuzione dell'opera *ex adverso* causato, allo stato, come sopra rappresentata e difesa, spiega le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Capo dello Stato adito, *contrariis rejectis,* in accoglimento dei motivi di gravame, annullare, previa concessione di idonea misura cautelare, in quanto illegittimi, i provvedimenti impugnati, con ogni ulteriore consequenziale statuizione di legge".

Si allegano per il Ministero competente per l'istruttoria i documenti analiticamente indicati in narrativa.

Il presente ricorso è di valore indeterminabile e sconta un c.u. di €. 650,00.

Macerata, lì 18.3.2013

avv. Orestino Antongirolami

avv. Andrea Marchiori

avv. Luca Forte

Relata di notificazione

Ad istanza degli avv.ti Orestino Antongirolami, Andrea Marchiori e Luca Forte, procuratori e difensori della Energogreen Renewable s.r.l. di Pollenza, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP c/o il Tribunale di Macerata, ho notificato il ricorso straordinario al Capo dello Stato che precede a:

- **Regione Sardegna,** in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso la sede della Regione Sardegna in 09123 Cagliari, Via Roma n.80, ivi facendone rimessa di copia conforme all'originale a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento dall'Ufficio Postale di Macerata

- **Servizio difesa dell'Ambiente, Direzione Generale dell'Ambiente, Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI)** della Regione Sardegna, in persona del Dirigente pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso la sede della Regione Sardegna in 09123 Cagliari, Via Roma n 80, ivi facendone rimessa di copia conforme all'originale a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento dall'Ufficio Postale di Macerata

- **Comune di Giave**, in persona Sindaco pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso la sede dell'Ente in 07010 Giave (SS), C.so della Repubblica n.42/c, ivi facendone rimessa di copia conforme all'originale a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento dall'Ufficio Postale di Macerata

- **Comune di Cossoine**, in persona Sindaco pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso la sede dell'Ente in 07010 Cossoine (SS), Via Vittorio Emanuele n.14, ivi facendone rimessa di copia conforme all'originale a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento dall'Ufficio Postale di Macerata

- **Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Sassari della Regione Sardegna,** in persona del Dirigente pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso la sede del Servizio in 07100 Sassari, Viale Dante n.37, ivi facendone rimessa di copia conforme all'originale a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento dall'Ufficio Postale di Macerata

- **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - ARPAS -** Dipartimento provinciale di Sassari - in persona del Direttore legale rappresentante pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso la sede della dell'Ente in 07100 Sassari, Via Rockefeller n.ri 58/60, ivi facendone rimessa di copia conforme all'originale a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento dall'Ufficio Postale di Macerata